



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
COMUNE DI MOIMACCO

REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione consiliare n.

del

## INDICE

<b>CAPO I°</b> .....	<b>5</b>
<b>LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA’</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 1 - Limiti del Regolamento</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 3 - Organi preposti al servizio di Polizia Rurale</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 4 - Ordinanze</b> .....	<b>5</b>
<b>CAPO II°</b> .....	<b>5</b>
<b>PASCOLO – CACCIA –PESCA</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 5 - Pascolo degli animali</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 6 - Attraversamento di abitato con mandrie di qualsivoglia specie</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 7 - Sanzioni per pascolo abusivo</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 8 - Pascolo in ore notturne</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 9 - Esercizio di caccia e pesca</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 10 - Raccolta di funghi, di piante o parti di esse</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 11 - Raccolta lumache e rane</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 12 - Conduzione di apiari</b> .....	<b>6</b>
<b>CAPO III°</b> .....	<b>6</b>
<b>FABBRICATI RURALI</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 13 - Case e fabbricati rurali</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 14 - Stalle e concimaie</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 15 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 16 - Fertirrigazione</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 17 - Depositi di foraggi e insilati</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 18 - Copertoni per l’ancoraggio di coperture di fienili e/o insilati e proliferazione di insetti molesti</b> .....	<b>9</b>
<b>CAPO IV°</b> .....	<b>9</b>
<b>TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 19 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 20 - Deflusso delle acque meteoriche</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 21 – Modifica o tombinatura di fossi e canali</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 22 - Spurgo di fossi e canali</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 23 - Fossi interpoderali e sbancamenti</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 24 - Distanze per fossi, canali ed alberi</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 25 - Canali ed altre opere consortili</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 26 - Irrigazione</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 27 - Muri di contenimento</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 28 - Manutenzione delle strade</b> .....	<b>12</b>

Articolo 29 - Rami e radici protese – ostacolo alla circolazione .....	12
Articolo 30 - Definizione di siepe .....	13
Articolo 31 - Modalità di gestione- ripristino e conservazione di siepi.....	13
Articolo 32 - Aratura dei terreni.....	13
Articolo 33 - Dilavamento dei terreni - prevenzione ed interventi.....	14
Articolo 34 - Spigolatura.....	14
CAPO V°.....	14
<b>TRATTAMENTO DI TERRENI E COLTURE CON PRESIDII SANITARI .....</b>	<b>14</b>
Articolo 35 - Personale autorizzato all'uso di presidi sanitari.....	14
Articolo 36 - Modalità d'uso dei presidi sanitari.....	14
Articolo 37 - Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.....	15
CAPO VI°.....	15
<b>MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA.....</b>	<b>15</b>
Articolo 38 - Disposizioni.....	15
Articolo 39 - Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria .....	16
Articolo 40 - Cartelli per esche avvelenate e impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura.....	16
Articolo 41 - Misure contro la propagazione della piralide.....	16
Articolo 42 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.....	16
Articolo 43 - Igiene del personale .....	16
Articolo 44 – Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre .....	16
Articolo 45 – Norma per il controllo sulla proliferazione dei volatili.....	18
CAPO VII°.....	18
<b>MALATTIE DEL BESTIAME.....</b>	<b>18</b>
Articolo 46 - Obbligo di denuncia.....	18
Articolo 47 - Isolamento per malattie contagiose .....	18
Articolo 48 - Denuncia di animali morti.....	18
Articolo 49 - Accertamento della causa di morte .....	18
Articolo 50 - Animali morti per malattie infettive.....	19
Articolo 51 - Spostamento animali morti .....	19
Articolo 52 - Cremazione, trasformazione industriale, infossamento ed impiego di sostanze chimiche .....	19
Articolo 53 - Igiene degli animali nelle stalle.....	19
CAPO VIII°.....	19
<b>RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI .....</b>	<b>19</b>
Articolo 54 - Produzione di suoni e rumori.....	19
Articolo 55 - Impiego di attrezzature rumorose.....	19
Articolo 56 – Custodia e detenzione di cani o altri animali .....	19

<b>Articolo 57 – Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 58 – Cattura di cani ed altri animali .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 59 - Norme relative ai comuni pericoli .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 60 – Terreni incolti o non edificati .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 61 - Colture agrarie limitazioni .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 62 - Transito con animali da sella e da soma .....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 63 - Accensione di fuochi.....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 64 - Miglioramenti fondiari.....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 65 - Boschi e taglio piante.....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 66 - Ambiti di riordino fondiario e/o riassetto della proprietà fondiaria e/o sistemazioni agrarie e forestali o realizzazione di opere pubbliche .....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 67 - Pianta arboree e/o arbustive di pregio .....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 68 - Limitazioni generali .....</b>	<b>24</b>
<b>CAPO IX°.....</b>	<b>24</b>
<b>SANZIONI.....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 69.....</b>	<b>24</b>
<b>Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione .....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 70 - Rimessa in pristino.....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 71 - Omessa ottemperanza di ordinanze .....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 72 - Oblazioni contestuali.....</b>	<b>24</b>
<b>TITOLO X .....</b>	<b>24</b>
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 73 - Entrata in vigore.....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 74 - Norma finale .....</b>	<b>25</b>
<b>APERTURA DI FOSSI E CANALI PRIVATI DISTANZE DA CONFINE .....</b>	<b>26</b>
<b>Allegato 1 .....</b>	<b>26</b>
<b>DISTANZE DEGLI ARBUSTI DALLE STRADE.....</b>	<b>27</b>
<b>Allegato 2.....</b>	<b>27</b>
<b>DISTANZE DEGLI ALBERI DAI CONFINI DI PROPRIETA' .....</b>	<b>28</b>
<b>Allegato 3.....</b>	<b>28</b>
<b>CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE .....</b>	<b>29</b>
<b>Allegato 4.....</b>	<b>29</b>
<b>STRADE INTERPODERALI - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO .....</b>	<b>30</b>
<b>Allegato 5.....</b>	<b>30</b>
<b>LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DEI FOSSI E DELLE STRADE .....</b>	<b>31</b>
<b>Allegato 6.....</b>	<b>31</b>

## **CAPO I° LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'**

### **Articolo 1 - Limiti del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato in base alla potestà regolamentare di Comuni e Province previsto dall'Articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267, disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio del Comune di Moimacco.

### **Articolo 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione di leggi, regolamenti ed ogni altra disposizione nell'interesse generale della vita sociale e della cultura agraria.

### **Articolo 3 - Organi preposti al servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale è svolto dagli ufficiali ed agenti della Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di P. G. a norma delle disposizioni vigenti.

### **Articolo 4 - Ordinanze**

Le ordinanze in materia di Polizia Rurale emanate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 nonché quelle emanate da dirigenti/responsabili di uffici/servizi ai sensi dell'Articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 debbono contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

## **CAPO II° PASCOLO – CACCIA – PESCA**

### **Articolo 5 - Pascolo degli animali**

Il pascolo degli animali, inteso come l'atto di lasciar liberamente circolare e cibarsi gli animali in un determinato tratto di terreno, può aver luogo e nei modi indicati dal D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" solo al di fuori della zona "A" del territorio. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad impedire che lo sbandamento delle greggi o mandrie, provochi danni alle proprietà altrui o molestie alle persone in qualsiasi periodo dell'anno.

### **Articolo 6 - Attraversamento di abitato con mandrie di qualsivoglia specie**

Nel percorrere strade comunali o vicinali i conduttori di mandrie e greggi di qualunque specie dovranno attenersi a quanto disposto in merito al (Codice della Strada). In ogni caso le mandrie e le greggi non potranno occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata, esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo all'altro. Devono inoltre impedire sbandamenti degli animali dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe od alle strade.

Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.

### **Articolo 7 - Sanzioni per pascolo abusivo**

Ferme restando le autorizzazioni sanitarie di competenza dell'A.S.S., per il pascolo su terreni di proprietà comunale è necessario acquisire preventivamente autorizzazione rilasciata dal Comune. Il pascolo su terreni privati è ammesso previo consenso preventivo del proprietario. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 843, commi 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, e 925 del Codice Civile chiunque venga sorpreso a pascolare senza autorizzazione su terreno pubblico o privato potrà essere perseguito ai sensi dell'articolo 636 del Codice Penale.

### **Articolo 8 - Pascolo in ore notturne**

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi. La recinzione deve essere tale da impedire in ogni caso l'uscita degli animali dal fondo.

### **Articolo 9 - Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da Leggi e Regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza il possesso delle prescritte licenze. Oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti Regionali valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

### **Articolo 10 - Raccolta di funghi, di piante o parti di esse**

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n° 12 del 15.05.2000 e dal regolamento d'esecuzione n° 436 del 01.12.2000 e s.m.i.

La raccolta delle piante medicinali, officinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 06.01.1931 n° 99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.05.1931 n° 772 e successive modifiche ed integrazioni, è permessa solo ai raccoglitori muniti del documento autorizzativo rilasciato dal Sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nel documento stesso.

### **Articolo 11 - Raccolta lumache e rane**

La raccolta di lumache e rane è consentita secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n° 10/2003.

### **Articolo 12 - Conduzione di apiari**

La conduzione di apiari è regolamentata dalla legislazione regionale vigente e successive modifiche ed integrazioni.

## **CAPO III° FABBRICATI RURALI**

### **Articolo 13 - Case e fabbricati rurali**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle ed ogni altro genere di fabbricati rurali si applicano le norme previste dal PRGC e dai Regolamenti Comunali in materia di edilizia.

### **Articolo 14 - Stalle e concimaie**

Le stalle e le concimaie devono rispondere ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti sanitari nonché dai regolamenti comunali in materia di edilizia, in ogni caso le suddette strutture e quelle comunque pertinenti allo svolgimento di attività agricole devono essere condotte e mantenute in maniera adeguata ad assicurare un armonioso inserimento delle stesse nel tessuto urbano circostante.

Per quanto riguarda le distanze delle concimaie da abitazioni (e dalle condutture di acqua potabile) non dovrà essere comunque in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 allegato IV punto 6.5 (già previste nel D.P.R. 303/56 all'art. 54) e non creare in ogni caso

inconvenienti igienico sanitari (odori e mosche) al vicinato. Sono fatte salve anche le distanze delle concimaie previste nel Codice Civile (art. 889).

Relativamente alle concimaie esistenti realizzate in conformità alla normativa vigente all'epoca di costruzione potrebbero essere ammesse all'interno di centri abitati purché non creino inconvenienti igienico sanitari al vicinato.

I pollai e le porcilaie condotti per autoconsumo possono essere realizzati alle distanze ed in conformità, sotto l'aspetto strutturale, stabilite dalle norme vigenti in materia strutturale ed urbanistica e comunque in osservanza delle disposizioni previste a tutela dell'igiene e della sanità pubblica, con particolare riguardo alle modalità di conduzione delle suddette attività.

I sili per la raccolta dell'insilato devono avere i seguenti requisiti:

- essere dotati di pozzetti di raccolta del percolato collegati alle vasche di raccolta liquami opportunamente aumentate di volume o ad una vasca di raccolta ad hoc;
- avere una pendenza costante di almeno lo 0,5% verso l'ingresso del silo per l'allontanamento delle acque piovane;
- i pozzetti debbono essere predisposti alla possibilità di escludere dalla raccolta le acque piovane provenienti dalla platea, quando a queste non si aggiungono i percolati perché il silo è vuoto o per il sufficiente livello della sostanza secca nell'insilato;
- la platea dovrà essere impermeabilizzata;

Nella realizzazione di progetti in ambito agricolo vengono adottate, per quanto possibile, tecnologie "BAT" (Best Available Technologies) e le procedure menzionate nel Codice di Buona Pratica Agricola (Decreto del Ministero per le Politiche Agricole del 19/04/1999 pubblicato sul S.O. della G.U. n°102 del 04/05/1999).

Il dimensionamento delle concimaie e vasche raccolta liquami dovrà garantire i tempi di maturazione previsti dal Codice di Buona Pratica Agricola (180 giorni per i liquami e 120 giorni per materiali solidi palabili).

Per il dimensionamento delle concimaie e vasche raccolta liquami si farà riferimento all'all.to 1 dal DM 07.04.2006.

Per il dimensionamento delle concimaie e vasche raccolta liquami si applica la seguente formula:

Volume = n. capi x peso vivo medio x 10% x 36512 (\*) x peso spec. (circa 800 kg/m<sup>3</sup> )(\*) si utilizzerà unità 2 al denominatore ipotizzando 6 mesi per una maturazione ottimale; prevedendo tempi inferiori a 120 giorni il denominatore dovrà essere pari a 3.

La valutazione dell'idoneità del dimensionamento e delle caratteristiche costruttive delle concimaie e vasche raccolta liquami verrà effettuata dall'ARPA.

Dovranno comunque essere rispettate le previsioni del D.L.vo 152/06 (Titolo III - tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, ed in particolare gli articoli 91 - 92 - 93 - 94 del Capo I) e dal Decr. 07/04/2006 del Min. delle Politiche Agricole e Forestali ("Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'Articolo 38 del D.L.vo 152/99"), in particolare per quel che concerne l'utilizzazione in zone vulnerabili da nitrati (Titolo V - Articolo 21 e segg.).

Negli allevamenti le vasche di raccolta liquami non devono essere ubicate al di sotto dei pavimenti in grigliato o fessurato; le fosse sottostanti a tali pavimenti devono avere solo funzione di trasporto alla vasca di raccolta posta all'esterno; per tale funzione sono preferibili i sistemi a vacuum.

La volumetria massima per ogni bacino di maturazione dovrebbe essere contenuta entro 1000 m<sup>3</sup>; inoltre i bacini dovrebbero essere realizzati in calcestruzzo gettato in opera, con pareti in elevazione sempre in calcestruzzo, evitando l'utilizzo di pareti prefabbricate accostate e sigillate.

Il piede delle vasche deve essere esterno ed ispezionabile, al fine di poter controllare in continuo l'eventuale presenza di liquidi potenzialmente pericolosi per la falda.

Tanto le vasche per il contenimento delle deiezioni liquide, quanto le concimaie devono essere coperte da strutture anche amovibili (p.es. teli plastici), principalmente per evitare l'esagerata presenza di acque meteoriche nelle sostanze in maturazione e per limitare la diffusione degli odori.

Dopo la dispersione su terreno degli ammendanti maturati si deve seguire l'immediato interro degli stessi, al fine di limitare per quanto possibile il trasporto eolico degli odori. Durante la stagione calda, tali operazioni devono avvenire nelle ore più fresche della giornata. Tali operazioni devono essere strettamente osservate nel caso si impieghino ammendanti agricoli miscelati per la fertirrigazione. In ogni caso per le operazioni di utilizzo agronomico

degli effluenti zootecnici e per i divieti di utilizzo si dovrà far riferimento al D.L.vo 152 / 2006, al Decr. 07/04/2006, al D.M. 19/04/99 (Approvazione del codice di buona pratica agricola) e alla Delibera della Giunta regionale FVG del 16/03/07 n. 536.

Per quanto attiene alla realizzazione delle strutture da destinare ad allevamento o alle altre destinazioni previste dal presente articolo si prescrive:

- che i locali destinati all'allevamento degli animali vengano realizzati in modo da garantire, nel corso delle stagioni, condizioni di benessere termico e una adeguata ventilazione interna in modo che le sostanze volatili potenzialmente pericolose per inalazione (p.es. vapori di origine ammoniacale) possano defluire continuamente verso l'esterno (p.es. realizzando una linea di ventilazione in corrispondenza della sommità delle falde di copertura);
- che i locali chiusi destinati al ricovero dei veicoli a motore vengano realizzati nel rispetto del D.M. 01/02/1986 (norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili).

## **Articolo 15 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo**

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e delle altre specifiche norme di settore è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.

Le modalità di stoccaggio, le caratteristiche delle concimaie e delle vasche liquami, le modalità di spargimento dei liquami e dei letami ed acque reflue, gli obblighi di eventuali comunicazioni alle autorità competenti non dovranno comunque essere in contrasto con il D.Pres. Reg. FVG 11.01.2013 n. 03/Pres. e il Codice di Buona Pratica Agricola e s.m.i..

Lo spargimento è ammesso solo in qualità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno ed in particolare:

1. i liquami devono essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;
2. la quantità di deiezioni liquide o solide per l'utilizzazione agronomica sarà rapportata al fabbisogno della coltura presente secondo quanto riportato nel Codice di Buona Pratica Agricola, non dovranno comunque essere apportati più di 340 Kg di azoto anno/ettaro;
3. la dispersione sul terreno nel periodo durante l'anno deve avvenire entro le ore 10.00, ed è vietata nei giorni di sabato e domenica e nelle festività infrasettimanali;
4. i terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spargimento.
5. la distanza di rispetto dalle abitazioni sarà di almeno 30,00 m; minori ambiti di distanza saranno valutati caso per caso secondo opportunità da stimarsi in loco, d'intesa con la Polizia Locale con prescrizione di interrimento immediato del materiale organico animale (maturato per il tempo previsto dalla normativa vigente), purché la concimazione e/o spargimento non creino inconvenienti igienico sanitari al vicinato e non siano in contrasto con la normativa vigente;
6. si fa divieto di aspersione su terreni saturi d'acqua o inondati;
7. si fa divieto di aspersione durante le piogge e nei due giorni successivi ad ogni precipitazione;
8. si fa divieto di aspersione su superfici gelate o innevate;
9. si fa obbligo di seguire modalità di applicazione al terreno atte a limitare il numero di passaggi e ad impedire ristagni o ruscellamenti, in particolare verso corpi idrici o fossi;
10. si fa obbligo di utilizzo di mezzi con peso per asse non superiore a 6000 kg, dotati di pneumatici a bassa pressione;
11. si fa obbligo di utilizzo di mezzi di applicazione al suolo atti ad evitare la formazione di aerosol;
12. si fa obbligo di regolare la velocità di avanzamento del mezzo spanditore e la portata in scarico ai fini di omogenea distribuzione al terreno;
13. si fa obbligo di evitare l'aspersione nella fascia di almeno 10 metri adiacente a corsi d'acqua o canali, con riferimento a ruscellamento verso l'alveo; mantenendo detta fascia



della profondità di almeno un metro non arata e perennemente inerbita; differenti ambiti di distanza saranno valutati caso per caso secondo opportunità da stimarsi in loco;

14. si proibisce la pratica di scaricare in fossi di scolo o acque superficiali le acque di lavaggio dei mezzi operatori.

Il Sindaco può ingiungere la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami letami e materiali organici assimilati; può ingiungere la bonifica dei luoghi. In caso di inadempienza, può provvedere d'ufficio a spese del proprietario.

Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di prodotti in forma atomizzata che arrechino disturbo alla popolazione. Il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione. E' vietato il transito dei mezzi di trasporto dei liquami e del materiale organico animale nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami, letami e materiale organico assimilato) sono vietati ai sensi del D.lgs. n° 152/2006.

### **Articolo 16 - Fertirrigazione**

E' consentita la fertirrigazione con l'impiego di acque derivanti dalle reti irrigue consortili o anche con liquami urbani adeguatamente depurati nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 26 comma 2° del D.L.vo n. 152/99 e successive modifiche.

I terreni trattati con fertirrigazione con liquami organici sono disciplinati secondo quanto specificato al precedente articolo 15.

### **Articolo 17 - Depositi di foraggi e insilati**

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 20 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività colturali sotto manufatti, ponti, cavalcavia o nelle immediate vicinanze.

3. In ogni caso nella formazione di depositi:

a) dovrà essere evitata la formazione di muffe e funghi nella massa degli insilati;

b) dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare la formazione di ristagni di reflui liquidi e percolati, nonché la loro possibile dispersione nell'ambiente;

c) dovranno essere adottate idonee misure atte ad evitare la proliferazione di ratti ed insetti (posizionamento di esche per derattizzazione, adeguato isolamento con l'esterno con teli o idonea soluzione ecc.).

### **Articolo 18 - Copertoni per l'ancoraggio di coperture di fienili e/o insilati e proliferazione di insetti molesti**

L'impiego di copertoni, per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati, non dovrà consentire che al loro interno vi siano ristagno di liquidi con conseguente eventuale possibilità di proliferazione di insetti molesti e odori.

## **CAPO IV°**

### **TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE**

#### **Articolo 19 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsivoglia natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Analogamente è vietato limitare il normale deflusso delle acque scaricando o depositando nei fossi e nei canali materiale di qualunque natura, colmando o riducendo i fossi.

## **Articolo 20 - Deflusso delle acque meteoriche**

1. In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.
2. Dovrà inoltre essere impedito il deflusso delle stesse acque lungo le strade.
3. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo efficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.
4. In ogni caso le acque devono essere smaltite nell'ambito della proprietà ovvero incanalate nei collettori di scolo esistenti.

## **Articolo 21 – Modifica o tombinatura di fossi e canali**

I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di modifica o tombinatura nei fronti di competenza, devono presentare apposita domanda all'Autorità Comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.

## **Articolo 22 - Spurgo di fossi e canali**

Ai proprietari ed ai conduttori di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. La manutenzione e l'eventuale ripristino dei fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorziati e dei proprietari limitrofi, essere oggetto di manutenzione periodica.

I frontisti devono provvedere affinché i fossi in questione non vengano ostruiti da rami, residui vegetali e quant'altro proveniente dalla proprietà privata.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenuti in condizioni di efficienza a cura e spese dei frontisti.

Nel caso di fossi risultanti solo parzialmente di proprietà privata in quanto il confine tra la stessa e la proprietà pubblica corra lungo il fosso, ai frontisti compete la manutenzione della ripa di proprietà.

Nel caso di terreni in pendenza le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, ove già non esistesse, allo scavo di un fosso di adeguate dimensioni parallelo alla strada. Per l'esecuzione delle opere, i proprietari o i conduttori dei fondi dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni di natura urbanistica necessarie e conformarsi ad eventuali prescrizioni.

In caso di trascuratezza od inadempienza degli obbligati, ferma restando la sanzione per la violazione accertata, il Comune potrà assegnare agli stessi un termine per l'esecuzione dei lavori dopo di che farà eseguire i lavori a spese degli inadempienti.

## **Articolo 23 - Fossi interpoderali e sbancamenti**

Qualsiasi miglioramento o riordino fondiario non può modificare il sito dei fossi interpoderali; è ammessa la manutenzione e pulizia degli stessi.

In assenza di specifico atto autorizzativo sono vietati interventi che possano:

- deviare, canalizzare o ritombare i fossi esistenti;
- eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde;
- interrare gli argini;

E' fatto divieto di prosciugare torbiere e prati umidi, di operare prelievi dai corsi d'acqua naturale e di riversare le acque dai lavaggi degli attrezzi agricoli.

Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non preventivamente autorizzati dal Comune secondo le disposizioni del vigente P.R.G.C., e delle leggi in materia urbanistica vigenti.

## **Articolo 24 - Distanze per fossi, canali ed alberi**

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, tra proprietà private, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale (Allegato 1).

Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, e verrà disposta dagli uffici comunali competenti avuto riguardo alla funzionalità ed efficienza dell'opera, delle norme del Codice stradale ed eventualmente delle prescrizioni per la costruzione delle opere viarie d'interesse comunale (Allegato 1).

I proprietari sono tenuti alla manutenzione delle ripe e dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime.

La distanza degli alberi di alto fusto di nuova piantagione, all'interno dei centri abitati, deve essere di almeno 3.00 m dalle strade pubbliche. Per gli alberi di medio fusto di nuova piantagione all'interno dei centri abitati, la distanza dal ciglio della strada pubblica, dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Fuori dai centri abitati, la distanza prevista dall'Articolo 26 comma 6° del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada è fissata in minimo 6.00 m per entrambe le tipologie di alberi.

All'interno dei centri abitati, le viti, arbusti, siepi vive ecc. di nuova piantagione dovranno rispettare la distanza di almeno 0.50 m dal margine superiore esterno del fosso o marciapiede per le strade vicinali o comunali, mentre lungo le strade provinciali dovrà essere osservata una distanza minima di 1.50 m. dal fosso o marciapiede. (Allegato 2)

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade pubbliche siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1.00 m sul terreno, non può essere inferiore a 1.00 m. Per le medesime essenze, aventi altezze superiori ad 1.00 m, non può essere inferiore a 3.00 m. (allegato 4)

Le distanze di siepi, arbusti, alberi di medio fusto e di alto fusto tra proprietà private, sono regolamentati dal Codice Civile.

Con riferimento alle nuove piantagioni e con l'esclusione delle culture esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, debbono rispettarsi le seguenti distanze minime da confine per le piantagioni sotto specificate:

- pioppeti da altre culture agricole 10 m;
- pioppeti da aree urbane 50 m.

Le distanze di cui sopra potranno essere ridotte sino al massimo del 50% nel caso di accordo tra i confinanti. I patti in deroga dovranno avere forma scritta con l'indicazione espressa della loro durata temporale.

## **Articolo 25 - Canali ed altre opere consortili**

In caso di esistenza di consorzi per l'irrigazione o simili, per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione od allo scolo delle acque, si applicano le norme in materia del Regolamento del Consorzio.

## **Articolo 26 - Irrigazione**

1. L'irrigazione delle colture deve essere attuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere realizzata nel rispetto dell'Articolo 32 del C.d.s.

3. Ai soggetti aventi l'onere della manutenzione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti alle abitazioni esistenti è fatto obbligo di mantenere gli stessi in modo tale da evitare che eventuali perdite rechino danni alle abitazioni medesime e/o possano generare problemi igienico-sanitari.

## **Articolo 27 - Muri di contenimento**

Quando i terreni si trovano ad una quota superiore rispetto a quella della sede stradale ed esistano muri di contenimento o manufatti simili aventi la stessa funzione non di proprietà pubblica, i proprietari ed i conduttori dei fondi devono curare la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di evitare crolli, anche parziali, dei muri in questione. In caso di trascuratezza od inadempienza degli obbligati, ferma restando la sanzione per la violazione

accertata, il Comune potrà assegnare agli stessi un termine per l'esecuzione dei lavori dopo di che farà eseguire i lavori a spese degli inadempienti.

## **Articolo 28 - Manutenzione delle strade**

La manutenzione delle strade comunali spetta, ai sensi degli artt. 2 e 14 D.Lgs. 285/1992 al Comune. La manutenzione delle strade vicinali, trattandosi di strade private ad uso pubblico, spetta ai frontisti ed al Comune e le competenze sono così suddivise:

- la manutenzione straordinaria verrà eseguita dal Comune a seconda delle condizioni dei tratti stradali. Una periodica verifica dei tratti maggiormente utilizzati sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- la manutenzione ordinaria verrà eseguita dai frontisti ogni qualvolta questa si renda necessaria.

Nella manutenzione ordinaria è compreso lo sfalcio dei cigli stradali ed il taglio delle piante e degli arbusti secondo le indicazioni del D. Lgs. 285/1992 e valide per le strade comunali. La manutenzione delle strade interpoderali spetta ai frontisti, ognuno per il tratto di propria competenza. Le strade interpoderali devono essere tenute sgombre da qualsiasi ostacolo a salvaguardia del libero transito dei mezzi agricoli, mezzi di soccorso e vigilanza a quote inferiori a ml. 5,00. (Allegato 5).

Senza preventiva autorizzazione della competente autorità, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali.

Non è consentita l'apertura di nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali, a servizio di fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione del Comune e comunque nel rispetto prevalente della normativa del Codice della Strada.

Al fine di garantire il passaggio e la viabilità dei mezzi agricoli, le recinzioni dovranno comunque essere mantenuta ad una distanza minima dall'asse stradale di m 2,50. Gli accessi dovranno avere una larghezza minima pari a m 6,00.

## **Articolo 29 - Rami e radici protese – ostacolo alla circolazione**

1. I proprietari dei fondi frontisti di strade statali, provinciali, comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico con siepi, alberi e vegetazioni varie in prossimità del confine stradale, sono tenuti a sfrondare i rami protesi sulla sede stradale a quote inferiori a ml. 5,00, sui marciapiedi od altri passaggi pedonali inferiori a ml. 2,20, onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale. Devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche, mantenendo una distanza tale da garantirne l'integrità anche in presenza di eventi atmosferici. Dovrà inoltre essere garantita la funzionalità dell'illuminazione pubblica impedendo ai rami l'offuscamento delle relative lampade.

Gli stessi sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le superfici incolte onde evitare di arrecare in alcun modo danno alle coltivazioni presenti sugli appezzamenti limitrofi o creare le condizioni per il proliferare di ratti, serpi, ecc..

2. I proprietari citati al comma precedente sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolta o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla strada creando pericolo o disagio alla circolazione, qualora ciò avvenisse dovranno intervenire tempestivamente scongiurando il pericolo della circolazione;

3 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è tenuto a procedere allo sfrondamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sul fondo, ai quali tale violazione sia imputabile. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine

necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

### **Articolo 30 - Definizione di siepe**

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione costituita da piante poste in filari, di larghezza e forma variabile ed avente per lo più la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi, frangivento o di quinta lungo le sponde dei corsi d'acqua.

### **Articolo 31 - Modalità di gestione- ripristino e conservazione di siepi**

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi devono essere effettuate secondo le tradizioni agricole locali e nel rispetto delle specifiche pratiche selvicolturali.

2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità (strade statali, provinciale e comunali) devono essere gestite con periodiche ceduzazioni, volte ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza.

4. Il Sindaco può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria mediante ordinanze.

5. Fatte salve le norme di piano regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi è soggetta a preventiva comunicazione al Sindaco, il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi ed a definire eventuali prescrizioni a tutela degli interessi di natura idraulica, agronomicoforestale e paesaggistica.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, il Sindaco può motivatamente vietare l'intervento o prescriverne le particolari modalità di attuazione, che possono compendiare anche impianti in compensazione, in assenza delle quali il lavoro si deve ritenere assentito.

### **Articolo 32 - Aratura dei terreni**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali e/o di uso pubblico, non possono arare i loro fondi fino al confine delle strade, ma devono formare lungo di esse regolari capitagne o capezzagne in modo da poter volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza arrecare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Dette capitagne o capezzagne, per regola, devono avere una larghezza non inferiore a 2.00 m, misurata dal margine della strada o dalla delimitazione del fosso.

E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1.00 m lineare nel senso parallelo alla direzione dell'aratura - dalle strade; è altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1.00 m nel senso parallelo alla direzione dell'aratura, dall'argine del fosso laterale alla strada e contermini ai fondi. (Allegato 6)

La medesima fascia di rispetto deve essere mantenuta anche nel caso in cui il fosso laterale non si trovi allo stesso livello o quota del piano viabile e gli argini del fosso siano tra di loro difformi per estensione e pendenza.

Nel caso di strada in trincea o in rilevato dovrà essere obbligatoriamente mantenuta una fascia di rispetto di almeno 1.00 m, nel senso parallelo alla direzione dell'aratura, all'interno dalla ripa dal punto d'innesto di questa sulla contermine scarpata sovrastante o sottostante la parte viabile.

La definizione di ripa è da ritenersi quella data dall'Articolo 3<sup>a</sup> comma 1° punto 44 del Codice della Strada.

Sarà cura dei frontisti dei fondi contermini alle strade e ai fossi laterali verificare periodicamente che le operazioni di lavorazione dei terreni non pregiudichino il naturale deflusso delle acque (rottture attraversamenti, occlusione dei fossi, sistemi di aratura che non prevedono la formazione del solco a margine dell'appezzamento).

Una capitagna di minimo 2.00 m dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.

In ogni caso, per i terreni adiacenti alle intersezioni stradali, si osserva quanto previsto dal D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente sfalciate a cura del coltivatore del fondo.

E' fatto comunque assoluto divieto di occupare, anche parzialmente, le strade durante la lavorazione dei terreni.

E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che le macchine operatrici o particolari di esse (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito sulle strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che sporchino il suolo e creino pericolo per la circolazione.

La trasgressione di tali regole, a seconda dei precetti violati, comporterà per il soggetto contravventore:

- il pagamento della contravvenzione prevista;
- la pulizia e la riparazione di eventuali danni provocati a strade, argini o fossi;
- la formazione della regolare capitagna o capezzagna entro 20 (venti) giorni dalla contestazione dell'infrazione.

L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento deve essere eseguita in modo tale che le acque non cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli alla circolazione.

### **Articolo 33 - Dilavamento dei terreni - prevenzione ed interventi**

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.)

### **Articolo 34 - Spigolatura**

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspolare sui fondi di altri anche spogliati completamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta di controllo.

## **CAPO V°**

### **TRATTAMENTO DI TERRENI E COLTURE CON PRESIDII SANITARI**

#### **Articolo 35 - Personale autorizzato all'uso di presidi sanitari**

L'utilizzo in agricoltura di insetticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti simili deve essere svolto secondo quanto previsto dalla vigente legislazione sanitaria in materia.

L'acquirente/utilizzatore o titolare del patentino per l'uso dei suddetti prodotti è responsabile della loro conservazione e del loro uso.

#### **Articolo 36 - Modalità d'uso dei presidi sanitari**

Nella preparazione ed utilizzazione di tutti i presidi sanitari dovranno essere osservati gli accorgimenti sotto specificati. In particolare:

- durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli (a fondo giallo e scritta nera) recanti la dicitura "Coltura (o terreno) trattato con prodotti fitosanitari" (se usati prodotti classificati T, T+ Xn).
- è vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci, sacchi di plastica ed i contenitori di concimi in genere. Il loro smaltimento dovrà avvenire secondo la normativa vigente e non potranno essere smaltiti presso le isole ecologiche comunali.
- il prodotto dovrà essere conservato in locali rispondenti ai requisiti di legge e mai in luoghi in cui siano immagazzinati mangimi e sostanze alimentari;

- durante la preparazione delle miscele ed il loro utilizzo dovranno essere osservate le disposizioni indicate sulle etichette dei prodotti impiegati. E' vietata la preparazione delle miscele in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fontane, vie e piazze pubbliche, fognature;

- nel corso dei trattamenti con insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici ecc. deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue;

- l'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a metri 30 da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze (orti, giardini, cortili).

Al di sotto di detta distanza sono consentiti prima delle ore 08.00 i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie; possono essere effettuati, solo con prodotti fitosanitari non classificati T, T+ Xn in assenza di vento e solamente con l'impiego di irroratori a bassa pressione nei vigneti e nei frutteti. È ammesso l'uso delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia) ecc.

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva. Nei fondi che si trovano in aperta campagna i trattamenti sono consentiti nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, o mezzi transitanti lungo strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

- qualora, nonostante le cautele, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di rientro e del tempo di carenza dei fitofarmaci impiegati;

- la raccolta e l'immissione al consumo del prodotto trattato dovrà avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di carenza prescritto dalla Legge e riportato sulle confezioni;

- gli addetti ai lavori dovranno usare tutti i sistemi di protezione individuali necessari ed osservare le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici. Le miscele andranno preparate in luogo ben aerato e osservando gli accorgimenti specificati in precedenza, avendo cura di preparare preferibilmente le miscele direttamente sul luogo di utilizzo o quantomeno di assicurarsi che non ci siano spargimenti durante i vari tragitti;

- i contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente. E' vietato abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;

- il lavaggio delle macchine operatrici impiegate per l'irrorazione non deve essere eseguito in aia, cortile o luogo frequentato da persone non addette al lavoro; il liquido di lavaggio non dovrà essere versato in rogge, canali od altri corsi d'acqua né in pubblica fognatura, né in vie e piazze pubbliche o private.

L'esercizio dei presidi sanitari è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Le trasgressioni sono punite con le sanzioni amministrative e penali nel rispetto delle leggi o regolamenti vigenti.

### **Articolo 37 - Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei**

I trattamenti con mezzi aerei devono essere autorizzati dalla Regione, su istruttoria tecnica del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.S., caso per caso ed in base a specifiche esigenze.

## **CAPO VI° MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

### **Articolo 38 - Disposizioni**

In caso di comparsa di crittogame, insetti o altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'ERSA, Servizio Fitosanitario, Chimico-Agrario, Analisi e Certificazioni, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti (Legge 18.6.1931 n°987 e successive modificazioni).

## **Articolo 39 - Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria**

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

1. Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con il Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio, può impartire di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai conduttori dei fondi agricoli a qualunque titolo e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
2. Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della Legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo e ad altri comunque interessati all'Azienda, di denunciare al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
3. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse esposte dall'infestazione senza un certificato di immunità rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio.

## **Articolo 40 - Cartelli per esche avvelenate e impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura**

Fatte salve ulteriori disposizioni dettate dalle Autorità Sanitarie, è fatto obbligo a chi dispone esche avvelenate o prodotti fitosanitari entro il limite di 30 metri dalle abitazioni a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle ben visibili recanti la scritta "attenzione esche avvelenate" o simili riportante le caratteristiche e principi attivi del prodotto.

## **Articolo 41 - Misure contro la propagazione della piralide.**

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 6.12.1950 e successive modificazioni e integrazioni).

## **Articolo 42 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.**

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall' all'ERSA Servizio Fitosanitario Chimico – Agrario , Analisi e certificazione.

## **Articolo 43 - Igiene del personale**

Il personale addetto alle operazioni di cui ai precedenti articoli deve essere protetto durante i lavori da efficaci dispositivi di protezione individuale, deve avere a disposizione i disinfettanti necessari e quant'altro utile alla sicurezza (D.Lgs. 81/2004 e succ. modif. ed integr.)

## **Articolo 44 – Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre**

1. Al fine di combattere la diffusione della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente chiamata "zanzara tigre", ormai ampiamente diffusa anche sul territorio comunale, tutti i cittadini e gli Amministratori condominiali e tutti i soggetti pubblici e privati, nel periodo



compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno solare dovranno attenersi alle seguenti norme:

- a) evitare l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti – pubblici o privati – compresi i terrazzi ed i balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
  - b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o la disponibilità, in particolare per i conduttori di orti e/o giardini, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento al massimo settimanale;
  - c) trattare l'acqua presente nei tombini - pozzetti di raccolta - smaltimento delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione. La cadenza temporale dei trattamenti è di norma quindicinale e comunque devono essere effettuati dopo ogni pioggia. I prodotti larvicidi possono essere acquistati presso le farmacie o altri negozi specializzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese di disinfestazione di cui sopra, da esibire all'organo di controllo;
2. Ai responsabili dei cantieri edili è fatto obbligo di:
- a) evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente almeno ogni 5 giorni;
  - b) sistemare i materiali di risulta dell'attività del cantiere in modo da evitare raccolte d'acqua, soprattutto in caso di sospensione dei lavori, nel quale caso deve essere curata la disinfestazione quindicinale e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo;
3. Ai proprietari e responsabili di depositi di ogni genere e attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali da recupero è fatto obbligo di:
- a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua;
  - b) assicurare per i materiali stoccati all'aperto e per i quali non sia possibile la copertura, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai di infestazione da praticare al massimo ogni 15 giorni ed in ogni caso nel termine di giorni 5 da ogni precipitazione piovosa; preferibilmente con prodotti liquidi nebulizzati e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo;
4. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale è fatto obbligo di:
- a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio, o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili al fine di evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; è suggerito l'accatastamento dei copertoni a piramide con sovrastanti teli impermeabili ben tesi e fissati;
  - b) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli d'acqua difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico – sanitario, concordando con le imprese di smaltimento e/o recupero tempi brevi di prelievo;
  - c) provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni ed in ogni caso nel termine di 5 giorni da ogni precipitazione piovosa, preferibilmente con prodotti liquidi nebulizzati e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo;
  - d) non consegnare alle imprese di smaltimento e/o recupero copertoni contenenti acqua.
2. La violazione della disposizione contenuta nel comma 1) del presente articolo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150.00.

3. La violazione della disposizione contenuta nei commi 2), 3) e 4) del presente articolo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 450,00.

#### **Articolo 45 – Norma per il controllo sulla proliferazione dei volatili**

1. Al fine di un controlli sulla proliferazione di colonie di volatili insediati nell'ambito delle zone urbane del comune, spetterà al servizio preposto di questo Ente, in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali, la Lega Italiana Protezione Uccelli e con l'Azienda Sanitaria competente territorialmente nello svolgere e di adottare tutte le specifiche misure per garantire un concreto controllo sulle colonie esistenti per la tutela dei volatili stessi e le esigenze di sicurezza igienica per i cittadini.
2. Si istituisce il divieto su tutto il territorio comunale sia su suolo pubblico sia privato, di alimentare colombi allo scopo di evitare la proliferazione incontrollata lasciando a terra granaglie, scarti o avanzi alimentari.
3. Si stabilisce che i proprietari, privati e pubblici e gli amministratori condominiali, debbano provvedere al risanamento, alla ripulitura e alla disinfestazione dei locali e anfratti dove i volatili hanno nidificato e depositato guano; a precludere attraverso interventi fissi o amovibili gli accessi attraverso i quali i colombi si possono introdurre; a impedire che gli stessi si trovino su terrazzi, davanzali, cornicioni, cortili e luoghi eventuali di sosta; a mantenere pulite e sgombre da guano, piume e carogne le zone sotto i cornicioni di fabbricati ove è stata registrata la presenza di volatili.
4. La violazione alle disposizioni contenute nei punti 2 e 3 del presente articolo comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 50 ed un massimo di € 150.

### **CAPO VII° MALATTIE DEL BESTIAME**

#### **Articolo 46 - Obbligo di denuncia**

I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco e alle Autorità veterinarie qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

#### **Articolo 47 - Isolamento per malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui viene fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza di abbeveratoi e corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti autorità.

#### **Articolo 48 - Denuncia di animali morti**

Ogni caso di morte sospetta di animali deve essere segnalato dal proprietario al Servizio Veterinario dell'A.S.S. n. 4 Medio Friuli, ai sensi dell'Articolo 264 del T.U.L.L.S.S. n° 1265/34; la carogna dovrà essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

#### **Articolo 49 - Accertamento della causa di morte**

Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso sospetto di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

## **Articolo 50 - Animali morti per malattie infettive**

Quando la morte sia da addebitarsi ad una delle malattie infettive di cui all'allegato 1 del D.P.R. 320/54, la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

## **Articolo 51 - Spostamento animali morti**

Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie, od ai luoghi di distruzione, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente prevista dal Reg. CEE 1774/2002 e successive modificazioni.

## **Articolo 52 - Cremazione, trasformazione industriale, infossamento ed impiego di sostanze chimiche**

La cremazione e la trasformazione delle spoglie animali va eseguita negli appositi impianti autorizzati e da personale addetto.

L'infossamento deve avvenire in suolo riconosciuto idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, a sufficiente profondità a tutela della falda freatica.

Onde provocare una vera dissoluzione delle carogne ed un rapido annientamento dei germi, devono essere impiegate adeguate sostanze chimiche.

Le suddette attività sono comunque soggette alla disciplina delle regole in Legge sull'interro, come da Deliberazione della Giunta Regionale n°2825 del 19.09.03- Applicazione nella Regione F.V.G. del REE n°1774/2002 e il RECE n°811/ 2003 del 12.05.03.

## **Articolo 53 - Igiene degli animali nelle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione e rispondenti ai requisiti stabiliti da leggi e regolamenti. I proprietari ed i conduttori di animali sono tenuti ad uniformarsi a tutte le norme impartite dalle autorità sanitarie e più in generale, ad attenersi alla normativa vigente prevista per il benessere animale.

### **CAPO VIII°**

## **RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

### **Articolo 54 - Produzione di suoni e rumori.**

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di suoni e rumori superiori a 40 dB misurati a 20 ml. dall'origine sonora purché non provocati dalle pratiche agricole o non espressamente autorizzati.

### **Articolo 55 - Impiego di attrezzature rumorose**

1. È vietato l'impiego di attrezzature rumorose, motofalciatrici e similari (decespugliatori, motoseghe, rasaerba ecc.), dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 22.00 alle 24.00 in tutte le aree urbane.
2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano anche nelle altre zone se le lavorazioni vengono effettuate nelle vicinanze di abitazioni, ad una distanza dalle abitazioni inferiore a 100 metri.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

### **Articolo 56 – Custodia e detenzione di cani o altri animali**

1. I detentori degli animali di affezione, dovranno rispettare la L.R. N. 20 dd. 10/11/2012 e successive modifiche ed integrazioni e relativi regolamenti.
2. È vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l'animale, né dà comunicazione al Settore veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.
3. In tale circostanza il proprietario o detentore rinunciatario all'atto del ritiro dovrà corrispondere al Comune un importo pari alla tariffa di mantenimento giornaliera applicata dal canile convenzionato per il primo anno di ricovero.
4. I detentori di cani o altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia ai vicini e a chi transita sulla pubblica via.
5. Ai proprietari e detentori di cani è fatto assoluto divieto di tenere i cani alla catena se questa è inferiore a 4 metri, ovvero a 3 metri qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo che devono essere sempre disponibili.
4. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici (cavalli, capre, maiali, galline, ecc), devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.
5. Per quanto attiene l'abbandono di animali si applicano le leggi e i provvedimenti nazionali in materia e la Legge Regionale n. 20/2012 e successive modifiche o integrazioni.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia già punito da norme specifiche, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

#### **Articolo 57 – Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

1. I detentori degli animali di affezione, dovranno rispettare la L.R. N. 20 dd. 10/11/2012 e successive modifiche ed integrazioni e relativi regolamenti.
2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici aperti al pubblico, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Tutti i cani di indole mordace, devono essere muniti anche di idonea museruola.
4. Nei giardini, negli orti, nelle aiuole e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".
5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
  - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
  - b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
  - c) i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
  - d) i cani in aperta campagna custoditi dal proprietario.
5. Resta altresì vietato condurre animali in luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorché chi li conduce non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e asportare gli escrementi. La violazione a tale disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia già punito da norme specifiche, la violazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

#### **Articolo 58 – Cattura di cani ed altri animali**

La cattura di cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico è effettuata dal settore veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente. È proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

### **Articolo 59 - Norme relative ai comuni pericoli**

1. È vietato:

- a) esercitare in luoghi pubblici aperti al pubblico o nelle immediate vicinanze, attività pericolose per loro natura o per mezzi adoperati e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possono determinare pericolo per i passanti;
  - b) danneggiare, inquinare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e così pure le fontane e gli abbeveratoi pubblici;
  - c) lavare nelle fontane pubbliche e nei pubblici abbeveratoi;
  - d) convogliare e gettare nei corsi d'acqua, siano pubblici o privati, materie inquinanti;
  - e) gettare o lasciare defluire nelle chiaviche e nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o rendere difficoltoso il deflusso delle acque o produrre esalazioni putride;
  - f) apportare modificazioni al corso di acque pubbliche, mediate qualsiasi opera anche se provvisoria, salvo particolare autorizzazione delle autorità competenti;
  - g) svolgere qualsiasi privata attività che ne comporti l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza averne ottenuta la regolare autorizzazione;
  - h) gettare o accumulare rottami, residui di demolizioni, materiale di rifiuto, spazzature ed immondizie. I contravventori oltre a soggiacere ai provvedimenti previsti dalla legge specifica in materia, dovranno, nel più breve termine, provvedere alla rimozione dei materiali abusivamente depositati.
2. Dai cortili, dalle aie e dai fondi annessi alle case rurali, deve essere assicurato, a cura dei possessori, il costante deflusso delle acque piovane.
3. È vietato imbrattare muri prospicienti le pubbliche vie, anche con disegni o scritturazioni di qualsiasi genere.

### **Articolo 60 – Terreni incolti o non edificati**

1. I proprietari e i conduttori di fondi incolti situati vicino ad abitazioni ed edifici, siano essi residenziali, commerciali ed industriali, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere anche parzialmente, le proprietà confinanti.
2. I proprietari e i conduttori di fondi incolti, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono mantenerli costantemente liberi da rifiuti. È fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo allo sfalcio del fondo almeno due volte all'anno, in modo da prevenire la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc. o qualsiasi inconveniente igienico-sanitario.
3. Per le aree gestite a riposo si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunitari vigenti e dalle norme di attuazione degli stessi.
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso il Comune impone l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di ulteriore inottemperanza, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

### **Articolo 61 - Colture agrarie limitazioni**

Nel rispetto di quanto disposto da Leggi e/o altri regolamenti, ciascun proprietario o conduttore di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili purché la sua attività non costituisca pericolo per i vicini.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco può emettere ordinanze per determinare modalità e limiti nelle colture e nell'allevamento del bestiame.

Gli operatori agricoli nell'ambito della loro attività dovranno rispettare le normative relative alla tutela del paesaggio rurale ed al miglioramento paesaggistico.

## **Articolo 62 - Transito con animali da sella e da soma**

È consentito il transito sulle strade pubbliche o ad uso pubblico con animali da sella e/o da soma.

I conducenti hanno l'obbligo di rimuovere immediatamente le deiezioni solide degli animali dalla sede stradale.

In caso di inottemperanza, il proprietario degli animali risponde della violazione in solido con il conducente.

Con apposita ordinanza, in alcune vie cittadine il transito degli animali da sella e/o da soma potrà essere vietato dal Sindaco per ragioni di opportunità, di decoro, di igiene o di sicurezza stradale.

## **Articolo 63 - Accensione di fuochi**

E' consentita l'accensione di fuochi soltanto nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti e con le seguenti modalità:

1. devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi;
2. le ramaglie ed i residui del taglio di boschi o siepi vanno accatastati fino alla loro completa essiccazione e quindi possono essere bruciati;
3. dovrà essere rispettata, pertanto, una distanza minima di m 50 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai covoni di paglia, fieno o foraggio, dalle strade di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili;
4. tale distanza può essere derogata per l'accensione di materiali derivanti dall'attività agricola, purché di origine vegetale e comunque in zone di aperta campagna, ad esclusione delle distanze dalle strade classificate come vicinali ed interpoderali;
5. nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza;
6. le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati entro apposite concimaie, oppure depositate negli impieghi di compostaggio pubblici o privati;
7. le stoppie ed i residui della trebbiatura possono essere sotterrati con l'aratura previa trinciatura;
8. è inoltre vietato dar fuoco a prati ripe e fossi;
9. il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve essere presente fino a che il fuoco sia spento ed effettuare opportuna sorveglianza;
10. la combustione dei sacchi di plastica (di concimi, ecc.), dei contenitori dei Prodotti Fitosanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio è punita come attività di smaltimento rifiuti non autorizzata ai sensi del D.L.gs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del D.Lgs. 91/2014 (art. 14 comma 8, lettera b) è consentita la combustione di materiale derivante da sfalci e potature, purché in quantità non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno e in periodi e orari fissati da apposite ordinanze del Sindaco competente territorialmente. La bruciatura di questo materiale è comunque vietata nei periodi a forte rischio incendi che devono essere individuati dalle Regioni.

## **Articolo 64 - Miglioramenti fondiari**

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia esistente, compreso il cambio di destinazione, dovrà essere richiesto preventivamente il necessario titolo autorizzativo previsto dalla normativa urbanistica vigente ( SCIA e/o AUTORIZZAZIONE ) al Comune, il quale, tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G.C., concederà o meno quanto richiesto.

## **Articolo 65 - Boschi e taglio piante**

Per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C., in materia di boschi, si fa riferimento alle prescrizioni di massima di Polizia Forestale per la salvaguardia e

l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 13.12.2000 n°20 Articolo 1 comma 25.

Per il taglio Piante è ammessa la ceduzione periodica secondo gli usi locali.

Il patrimonio arboreo esistente nelle zone di pianura (filari di gelsi e piante di particolare pregio) dovrà essere conservato, curato e sviluppato con la piantumazione di essenze tipiche locali.

Nel caso di estirpo degli stessi dovrà essere fatta preventiva richiesta al Comune.

La mancata richiesta al Comune od osservazione di cui ai due commi precedenti in violazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 600,00 e nel caso di estirpo o procurata morte della pianta, anche l'obbligo di reimpianto delle stesse essenze.

## **Articolo 66 - Ambiti di riordino fondiario e/o riassetto della proprietà fondiaria e/o sistemazioni agrarie e forestali o realizzazione di opere pubbliche**

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario e/o riassetto della proprietà fondiaria e/o sistemazioni agrarie e forestali è obbligatorio provvedere, in conseguenza dell'estirpo di siepi o boschetti, alla realizzazione di nuovi impianti in compensazione per una superficie non inferiore al 100% di quella espantata, garantendo contestualmente, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

2. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, si prescinde dall'intervento compensativo.

3. E' fatto obbligo di presentare un preventiva comunicazione al Sindaco, con almeno trenta giorni di preavviso, ove vanno riportate le seguenti indicazioni:

- a) Adeguata documentazione fotografica dello stato ex-ante (stato di fatto);
- b) Stato di progetto e descrizione degli interventi previsti;
- c) Specie da eliminare e specie da impiantare in compensazione;
- d) Superficie di espanto e di nuovo impianto;
- e) Estremi catastali delle aree interessate;
- f) Epoche di intervento e durata dei lavori.

4. Il Sindaco provvede all'applicazione del presente articolo disponendo le relative verifiche sullo stato dei luoghi.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il Sindaco può motivatamente vietare l'intervento o prescriverne le particolari modalità di attuazione, in assenza delle quali il lavoro si deve ritenere assentito, previa realizzazione degli interventi di compensazione nei casi previsti.

## **Articolo 67 - Piante arboree e/o arbustive di pregio**

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli aggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (Legge 10/2013, L.R. 9/2007 e s.m.i. ), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite unanimemente dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

2. Gli elementi vegetali, come sopra definiti, sono solo quelli ricompresi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio, predisposto dal Comune, e sono oggetto di tutela.

3. E' fatto divieto per chiunque distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale è consentita solamente la manutenzione ordinaria e/o il taglio di rami secchi.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria (es. riequilibratura della chioma, con potatura di grosse branche) e l'estirpo delle piante sono soggetti a preventiva comunicazione al Sindaco, il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi ed a definire eventuali prescrizioni a garanzia degli interessi pubblici tutelati.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il Sindaco può motivatamente vietare l'intervento o prescriverne le particolari modalità di attuazione, in assenza delle quali il lavoro si deve ritenere assentito.

## **Articolo 68 - Limitazioni generali**

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, valgono i regolamenti specifici dei Piani Attuativi previsti per tali aree.

Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni esterne all'ambito tutelato.

## **CAPO IX° SANZIONI**

### **Articolo 69**

#### **Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione**

Chiunque violi le norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o non sia punito da disposizioni legislative speciali, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria così stabilita:

- per le violazioni alle disposizioni degli articoli numero 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 40, 41, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 del presente Regolamento applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 200,00 ed il massimo di € 1.500,00.

Per l'applicazione delle sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi, le procedure e le modalità operative della Legge n°689/1981.

Gli importi dei presenti articoli potranno essere periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta Municipale.

### **Articolo 70 - Rimessa in pristino**

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio. In tal modo le spese sostenute per l'esecuzione in danno sono a totale carico del trasgressore inadempiente a cui saranno altresì attribuite direttamente le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione.

### **Articolo 71 - Omessa ottemperanza di ordinanze**

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall'Autorità comunale competente in materia di polizia rurale, salvi i casi previsti dall'Articolo 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, è punito con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 2.000,00.

### **Articolo 72 - Oblazioni contestuali**

Le sanzioni amministrative alle disposizioni del presente Regolamento possono essere conciliate direttamente nelle mani dell'Agente accertatore mediante versamento della somma prevista dal Regolamento stesso.

## **TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 73 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.




## **Articolo 74 - Norma finale**


Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.

# APERTURA DI FOSSI E CANALI PRIVATI DISTANZE DA CONFINE

## Allegato 1




APERTURA DI FOSSI A CONFINE DI PROPRIETA'




APERTURA DI FOSSI A BORDO STRADA

**DISTANZE DEGLI ARBUSTI DALLE STRADE**  
**Allegato 2**


INTERNO CENTRO ABITATO  
STRADA COMUNALE




INTERNO CENTRO ABITATO  
STRADA PROVINCIALE



DISTANZE DEGLI ALBERI DAI CONFINI DI PROPRIETA'  
Allegato 3





CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE  
Allegato 4



- A ALBERI D'ALTO FUSTO (oltre 3.00 m)
- B ALBERI DI MEDIO FUSTO (Fino a 3.00 m)
- C ALBERI DI PICCOLO FUSTO (meno di 2.50 m alberi da frutto, viti, arbusti ecc.)
- D CEPPAIE (Robinie 2.00 m)
- E ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI RECINZIONE (Purché di altezza non superiore al muro)

STRADE INTERPODERALI - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO  
Allegato 5



LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DEI FOSSI E DELLE STRADE  
Allegato 6

